

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 55/FPI/2021

Nella seduta del 29 novembre 2021 ha adottato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ex art. 33, Reg. Giustizia, a carico di:

- **Sig. Roberto Di Blasio**, nato a Roma in data 8 luglio 1961, matr. n. 52122, tesserato FPI per l'anno 2021 in qualità di tecnico sportivo con la A.S.D. Olympic Romans Boxe.

Vista l'istanza cautelare del 24.11.2021 e i relativi allegati;

Vista l'Ordinanza n. 5 del 26.11.2021 del Tribunale Federale;

Visto l'art. 33, Reg. Giustizia;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 29.11.2021, il Prof. Avv. Andrea Altieri e le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

In data 22.11.2021, la Procura Federale apriva un procedimento disciplinare a carico del Sig. Roberto Di Blasio, nato a Roma il giorno 8 luglio 1961, matr. n. 52122, tesserato per la FPI in qualità di tecnico sportivo, per *"presunti comportamenti antiregolamentari, estranei al contesto sportivo federale (...) che avrebbero arrecato un danno materiale e/o morale all'immagine dell'organizzazione federale + altre eventuali"*, con scadenza delle indagini prevista per il 21 gennaio 2022.

Nello specifico, come riportato da una segnalazione con articoli di stampa pervenuta alla Federazione, emergeva che, in data 20.11.2021, nel contesto di una manifestazione *"no green pass"* tenutasi al Circo Massimo di Roma, il Sig. Roberto Di Blasio avrebbe posto in essere presunti gravi comportamenti antiregolamentari, tali da arrecare, inoltre, un danno materiale e/o morale all'immagine dell'organizzazione federale.

La condotta del Di Blasio si sarebbe caratterizzata, in particolare, per una inaudita e gratuita violenza prima verbale, con l'uso di espressioni volgari, e poi fisica, attraverso una testata nei confronti di una



nota giornalista presente all'evento, la quale stava unicamente ponendo alcune domande sui motivi della manifestazione.

Considerata la gravità e la specificità di tali eventi, con successivo atto del 24.11.2021 il Procuratore Federale invocava a questo Tribunale ex art. 33 Reg. Giustizia la misura cautelare della sospensione da ogni attività federale, agonistica e sociale sino allo scadere del termine delle predette indagini, in ragione del fatto che *"da un primo esame degli atti sembrano sussistere univoci indizi sulla circostanza che il Sig. Roberto Di Blasio abbia assunto una condotta non consona ai dettati contenuti nello Statuto, Regolamento Giustizia FPI (artt. 1 e 55 co. 2), Regolamento Settore Tecnici Sportivi (art. 29, comma 1), nonché il Codice Comportamento Sportivo del CONI (art. 5, comma 1)"*.

A supporto della propria richiesta, l'Ufficio di Procura allegava numerosi articoli di stampa successivi alla predetta manifestazione del 20.11.2021, ove riteneva emergere, tra l'altro, unitamente ai presunti gravi comportamenti antiregolamentari del Di Blasio, anche il danno materiale e/o morale all'immagine della Federazione di appartenenza.

Con Ordinanza n. 5 del 26.11.2021, emessa ai sensi dell'art. 33, co. 3, Reg. Giustizia, il Tribunale Federale, ravvisati i presupposti in diritto propri della procedura di urgenza, accoglieva l'istanza della Procura, applicando al tesserato, Sig. Roberto Di Blasio, con provvisoria immediata esecuzione, la misura cautelare della sospensione da ogni attività agonistica, sociale e federale, sino al 21.01.2022.

In data 29.11.2021, compariva innanzi al Collegio l'incolpando, chiamato ritualmente in audizione ai sensi dell'art. 33, co. 3, R.G., al termine della quale il giudizio era trattenuto in decisione.

* * *

DIRITTO

Il Collegio ritiene sussistere, all'esito dell'audizione svolta ex art. 33, co. 3, R.G., i presupposti e le argomentazioni in diritto a fondamento dell'Ordinanza n. 5 del 26.11.2021, dai quali non ha motivo di discostarsi in questa sede, posto che quanto rappresentato dal Sig. Roberto Di Blasio nell'audizione del 29.11.2021 non è idoneo a superare, all'esito del procedimento cautelare, gli addebiti rivolti nei suoi confronti dalla Procura Federale e le risultanze documentali prodotte in atti. Nello specifico, il Collegio reputa inammissibile la tesi della provocazione dedotta dall'incolpando e priva di pregio la asserita diversa dinamica dell'aggressione subita dalla giornalista; doglianze che non possono attenuare la gravità e il disvalore della condotta del tesserato, maestro di pugilato, nei confronti di una donna indifesa.

Ciò posto, preso atto delle immagini e video diffusi dagli organi di stampa, dai *social network* nazionali e dai siti internet, ove si rilevano inequivocabilmente il gesto inconsulto compiuto dal Di Blasio nei confronti della giornalista e le espressioni irrispettose a lei rivolte, questo Tribunale Federale ritiene, sia pur con delibazione sommaria tipica del presente giudizio, che tali condotte si confermino in antitesi con i principi generali di lealtà, correttezza, non violenza e non discriminazione alla base dell'ordinamento sportivo (cfr. artt. 5 e 6, Codice di Comportamento Sportivo del CONI; artt. 1, 54 e 55, Regolamento Giustizia FPI; art. 29, Regolamento Settore Tecnici Sportivi), integrando entrambi i requisiti necessari ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare



formulata dall'accusa, ovvero i gravi e concordanti indizi di colpevolezza unitamente al pericolo concreto e attuale che il tesserato possa nuovamente commettere illeciti della stessa specie di quello per cui si procede.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenute sussistere le condizioni ed i presupposti di cui all'art. 33 R.G., conferma l'Ordinanza n. 5 del 26.11.2021 e, per l'effetto, applica al tesserato, Sig. Roberto Di Blasio, nato a Roma il giorno 8 luglio 1961, la misura cautelare della sospensione da ogni attività agonistica, sociale e federale, sino al termine delle indagini preliminari richiamate dalla Procura Federale, fissato al 21.01.2022.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2021, tenuta in modalità da remoto attraverso collegamento a piattaforma informatica *Zoom* in uso Federazione Pugilistica Italiana, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente, Relatore)

Avv. Giovanni Smargiassi (Componente)

Avv. Gabriele Vescio (Componente)

Depositata in data 02.12.2021